

Linee guida per la nomina dei Fiduciari Clinici

PREMESSA

1. Le presenti Linee Guida hanno l'obiettivo di fornire un supporto operativo per la nomina dei Fiduciari Clinici; non hanno carattere vincolante, ma sono suggerimenti.
2. Al fine di agevolare il Socio Delegante, è stato predisposto un modello di nomina dei Fiduciari che può essere modificato secondo le proprie esigenze. Si ricorda che la nomina dei Fiduciari costituisce una facoltà prevista nel Codice Deontologico della SPI.

NOMINA DEI FIDUCIARI CLINICI

3. E' auspicabile che venga effettuata la nomina di **uno o due Fiduciario**. Nel caso i Fiduciari siano due è opportuno che conoscano i dati reciproci di contatto, al fine di collaborare, all'occorrenza.
4. Nel caso si nominino due fiduciari, il Delegante può indicare se entrambi hanno le medesime facoltà o se intende attribuire compiti differenti (ad esempio, assegnare a uno quello di curare la documentazione scientifica raccolta negli anni e all'altro il rapporto con i pazienti).
5. E' auspicabile che almeno un Fiduciario conosca gli orientamenti clinici del Delegante e risieda nello stesso Comune.
6. Per informare i pazienti dell'impossibilità a continuare la cura con il proprio terapeuta, è bene ricorrere a una comunicazione diretta, con un colloquio di persona (o, in caso di necessità, anche in remoto).
7. E' auspicabile che almeno uno dei Fiduciari nominati sia più giovane del Delegante.

COMPITI DEI FIDUCIARI

8. I Fiduciari devono informare i pazienti che non possono proseguire il loro lavoro terapeutico con il Delegante. Se sono disponibili possono offrirsi di proseguire il lavoro clinico con loro oppure indicare altri colleghi idonei.
9. I Fiduciari, inoltre, esaminano la documentazione del Delegante, costituita da note, appunti o file, fermo restando che tale disamina non deve, in alcun modo, violare i diritti d'autore patrimoniali che spettano comunque agli eredi del Delegante, salvo differenti disposizioni testamentarie.
10. I Fiduciari, inoltre, se richiesto nell'atto di nomina e se non sussista un obbligo di legge alla conservazione della documentazione, devono procedere alla cancellazione di quella inerente i pazienti. Gli obblighi di cancellazione non possono riguardare i documenti di natura amministrativa che devono essere messi a disposizione degli eredi o, in caso di loro richiesta, delle autorità.
11. I Fiduciari, in caso di dubbio circa la corretta esecuzione dei loro compiti, possono richiedere un parere non vincolante alla Commissione Deontologica della SPI che è tenuta al rispetto dell'obbligo di riservatezza.
12. I Fiduciari possono dare supporto agli eredi, per informare le Associazioni e gli Ordini di appartenenza relativamente all'esecuzione delle attività amministrative necessarie alla cessazione o sospensione dell'iscrizione.
13. I Fiduciari, inoltre, ai fini dello svolgimento dei loro compiti, possono raccogliere le informazioni necessarie per consentire, al Delegante o ai suoi eredi, di avvalersi delle utilità previste dall'Ordine di appartenenza del delegante in presenza di gravi difficoltà o di eventi

nefasti che riguardano il Delegante (es. attivazione di polizze grandi eventi, richiesta interruzione o sospensione pagamento dei contributi di iscrizione e analoghe imposte, rimborso spese per funerali). In assenza di eredi, i compiti indicati nel presente paragrafo possono essere svolti direttamente da parte dei Fiduciari nominati.

14. L'uso dei dati dei pazienti del Delegante da parte dei Fiduciari costituisce trattamento dei dati personali e soggiace alla normativa vigente sulla tutela dei dati personali (Reg. Eur. nr. 679/2016 e D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.).

RESPONSABILITA' DEI DELEGANTI

15. Il Delegante deve anche indicare i nomi e i riferimenti di contatto dei Fiduciari a un proprio familiare o amico perché questi possa informarli al momento opportuno. I Fiduciari a loro volta devono esserne a conoscenza.
16. Il Delegante deve tenere periodicamente aggiornato l'elenco dei suoi pazienti. Nell'elenco devono essere inseriti il loro nominativo, i dati di contatto ed eventuali notizie che il Delegante ritenga utili.

ESCLUSIONI

17. In caso di sospensione, radiazione dall'Albo o cancellazione volontaria del Socio Fiduciario, la nomina a Fiduciario non produce effetti e i Fiduciari, quindi, non sono tenuti a osservare i compiti in essa indicati.
18. La nomina, inoltre, non produce effetti nel caso in cui il Fiduciario o il Delegante perdano, per qualsiasi ragione, la qualità di Socio SPI.